Allegato B dell'atto 84177/26876 Rep. STATUTO

Art. I: Costituzione - sede - delegazioni

È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE ITALIANA PER L'EDUCAZIONE ALIMENTARE", in breve "FOOD EDUCATION ITALY" con sede in Milano, Via Nino Bixio n. 4.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

Le finalità della Fondazione si esplicano in ambito nazionale ed europeo.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 2: Scopi

La Fondazione ha come scopo la promozione e la diffusione, in Italia e all'estero, dell'educazione alimentare intesa come educazione a una corretta alimentazione nella sua accezione più ampia che, oltre agli aspetti fisiologici, coinvolge quelli di cultura, socialità, tradizione, territorialità, sostenibilità ed etica che nel loro insieme contribuiscono a creare un sano rapporto con il cibo.

La Fondazione si focalizza sul benessere della popolazione, con particolare attenzione ai giovani e ai loro stili di vita, alla scuola e ai contesti in cui opera.

La Fondazione promuove attività di ricerca e di divulgazione in ambito scientifico ed educativo, in relazione agli obiettivi, ai contenuti, alle metodologie e agli strumenti dell'educazione alimentare anche attraverso relazioni e collaborazioni con operatori economici, professionali e soggetti Istituzionali.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 3: Attività strumentali, accessorie e direttamente connesse

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle a esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, la Fondazione può intraprendere le seguenti attività:

1. Attività relazionali

Promuovere rapporti con i soggetti a vario titolo coinvolti per condividere gli scopi della Fondazione in tutte le sedi opportune e con tutti gli strumenti di comunicazione disponibili.

2. Attività professionali

> Supporto e consulenza per enti pubblici e privati per la diffusione di un consumo alimentare sostenibile e una corretta educazione alimentare e nutrizionale.

- Partecipare ad attività informative, di orientamento e di formazione, a ogni livello, che favoriscano la crescita di una cultura di una corretta educazione alimentare.
- Partecipare a gruppi di lavoro nell'ambito di attività di consulenza, ideazione, progettazione, programmazione, gestione, informazione, comunicazione, promozione, divulgazione, educazione, formazione, ricerche di mercato e sondaggi di opinione, riferiti a prodotti, materiali, strumenti, servizi e ricerca finalizzati allo sviluppo della cultura del benessere, del cibo, della sana ed equilibrata alimentazione.

3. Attività progettuali

- > Ideazione, realizzazione, pubblicazione, edizione, diffusione, anche con tecnologie avanzate, di: brochure, articoli giornalistici, giornali, riviste, manifesti, pieghevoli, merchandising, diari, testi, pubblicazioni tecnico/culturali, divulgative, traduzioni, libri, ricerche, trials scientifici, video, radio, piattaforme e prodotti software e web, kit didattici, materiali audiovisivi, prodotti multimediali e interattivi, giochi, kit sensoriali.
- ➢ Ideazione, organizzazione, promozione e gestione di eventi quali: gemellaggi, valorizzazione e visite culturali enogastronomiche territoriali, fiere, convegni, tavole rotonde, congressi, conferenze, meeting, manifestazioni pubbliche, artistiche e culturali, spettacoli e laboratori informativi e didattici, mostre ed esposizioni, ricevimenti, concorsi e rappresentazioni teatrali, inclusa la gestione e la fornitura di personale operativo e di supporto e tecnologie nell'ambito delle strutture e dei luoghi in cui si realizzano le attività.
- ➤ Consulenza, gestione e interventi formativi scolastici, di tirocinio e di preparazione agli esami di abilitazione professionale, servizi di orientamento scolastico ed universitario (con esplicita esclusione delle attività previste dal D.L. 254/2001), sviluppo di test e prove d'esame.
- Ideazione, progettazione, personalizzazione, assistenza, sviluppo e gestione di software e piattaforme per l'elearning per la formazione, anche a distanza, e per l'animazione di comunità.
- Ideazione e progettazione di materiali informativi, didattici e formativi;
- Attività formativa, anche attraverso l'organizzazione di corsi teorico/pratici, compresi master e corsi di aggiornamento professionale;
- Consulenza a imprese e a enti pubblici sulla cultura e la comunicazione relativa alla sostenibilità economica, ambientale e socio-culturale legata al cibo e all'alimentazione
- > Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
- Organizzare eventi, iniziative, conferenze e dibattiti con esperti del settore e tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti.

- Promuovere ricerche scientifiche in campo alimentare, nutrizionale e gastronomico; nell'ambito della sorveglianza alimentare e nutrizionale; nonchè nell'ambito della promozione della salute e della sostenibilità.
- Promuovere ed organizzare programmi di cultura alimentare e sensoriale per una più diffusa conoscenza delle radici storiche e dei processi produttivi in tutti i settori merceologici
- Promuovere la conoscenza e la fruizione dei prodotti del territorio, anche attraverso l'organizzazione di iniziative di turismo gastronomico
- > Erogare borse di studio e/o premi e/o dedicare eventi in memoria di Ivan Dragoni.

Tutto ciò introducendo, quando possibile, elementi di innovazione metodologica e organizzativa, atti a raggiungere nel modo più efficace ed efficiente gli scopi prefissi.

La Fondazione può avvalersi di professionisti, istituire apposite Commissioni, nazionali e/o internazionali, e ogni altro organismo che si reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, sempre allo scopo di raggiungere i fini stabiliti.

I professionisti e i membri di queste Commissioni saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- 1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di beni mobili ed immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- 3. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- 4. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento degli scopi della Fondazione; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- 5. costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- 6. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità (gadget e simili), ferma l'assenza dello scopo di lucro diretto;

7. svolgere ogni altra attività idonea e/o di supporto al perseguimento degli scopi della Fondazione.

La Fondazione di Partecipazione potrà dotarsi di una struttura organizzativa in grado di interpretare i fabbisogni del territorio e di gestire con efficacia ed efficienza i relativi finanziamenti pubblici destinati alle finalità e agli scopi per i quali la stessa è stata istituita.

A tal fine, la Fondazione di Partecipazione si potrà dotare di personale dipendente, o ricorrere ad apposite collaborazioni o prestazioni professionali individuali.

Per tali finalità, il Segretario generale - Direttore generale provvede ad assumere e gestire il personale dipendente della Fondazione, nei limiti stabiliti per la dotazione organica e per il fabbisogno del personale, nonché all'adozione di tutte le disposizioni o misure riguardanti lo stato giuridico ed economico, la disciplina, la cessazione del rapporto di lavoro, la sottoscrizione dei contratti collettivi e/o individuali di lavoro e dei contratti di prestazione d'opera, anche professionale.

Art. 4: Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del codice civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 5: Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione conferito all'atto della costituzione;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri soggetti pubblici o privati..

Art. 6: Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è formato:

- dalla liquidità e dall'avanzo di gestione:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione europea, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e Sostenitori;
- dai contributi volontari e dalle quote associative dei Fondatori, dei nuovi Fondatori, dei soci Onorari, Benemeriti e dei soci Ordinari, determinati dal Consiglio di Amministrazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- da ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7: Esercizio finanziario

L'attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi pluriennali.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione della Fondazione e della relazione dell'Organo di Revisione contabile. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Nella redazione dei bilanci, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 8: Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;
- Nuovi Fondatori;
- Partecipanti.

I Fondatori sono suddivisi in: Fondatori Promotori, che inizialmente promuovono la nascita della fondazione, e Nuovi Fondatori, che cooptati dai primi divengono Fondatori in una fase temporalmente successiva alla nascita della fondazione.

I Partecipanti sono suddivisi in: Partecipanti Onorari, Partecipanti Benemeriti, Partecipanti Sostenitori partecipanti istituzionali e Partecipanti Ordinari della Fondazione.

Art. 8.1: Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. In caso di perdita dalla qualifica di alcuno dei Fondatori Promotori, quelli superstiti procederanno, con deliberazione assunta a maggioranza, alla nomina di altro soggetto che eserciterà le prerogative ed i diritti previsti per i Fondatori Promotori. E' attribuita a ciascun Fondatore promotore che intende recedere dalla fondazione la facoltà di designare altro sogetto in sua sostituzione. Tale diritto potrà essere esercitato anche con testamento da avere efficacia a seguito del decesso dello stesso. Tale designazione dovrà essere ratificato dal Consiglio di Amministrazione; il designato accettato assumerà la qualifica di fondatore promotore.

Art. 8.2: Nuovi Fondatori

Possono divenire Fondatori, in considerazione dell'intervento alla costituzione della Fondazione o della successiva cooptazione, i singoli cittadini maggiorenni, le persone giuridiche e gli Enti, pubblici o privati, nelle persone dei loro legali rappresentanti che abbiano versato al fondo di dotazione l'importo stabilito, nelle forme e nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

La domanda di ammissione deve essere corredata dalla dichiarazione con la quale l'interessato comunica i propri dati anagrafici, il proprio domicilio e l'attestazione di conoscere e accettare incondizionatamente tutte le disposizioni del presente statuto.

I Fondatori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio dì Amministrazione adottata con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri. I Nuovi Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

Articolo 8.3: Partecipanti Onorari

Possono essere Partecipanti Onorari, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, anche se aventi sede all'estero e gli enti che contribuiscono alla realizzazione, allo sviluppo e alla vita della Fondazione mediante contributi in denaro, beni materiali ed immateriali e/o servizi suscettibili di entrare a far parte del patrimonio della medesima nonché coloro che si siano distinti o si distinguano per meriti particolari nei settori d'interesse della Fondazione.

Art. 8.4: Partecipanti Benemeriti

Possono divenire Partecipanti Benemeriti, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, anche se aventi sede all'estero e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro e/o servizi nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8.5: Partecipanti Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, anche se aventi sede all'estero e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non in-

feriore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo e/o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. I Partecipanti Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipanti Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Partecipanti Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Art. 8.6: Partecipanti Ordinari

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Ordinari, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche, singole o associate, nonché le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante un'attività professionale ovvero con altre attività tese al perseguimento degli scopi della Fondazione e/o con eventuali contributi in denaro.

Spetta al Consiglio di Amministrazione l'eventuale cancellazione della qualifica di Partecipante Ordinario nel caso di grave incompatibilità con gli scopi e le regole della Fondazione.

Art. 8.7 Partecipanti Istituzionali

Sono Partecipanti Istituzionali, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, gli Enti Pubblici che contribuiscono al Fondo di gestione della Fondazione, nelle forme e nella misura, determinata nel minimo, stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8.8: Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti Onorari, Partecipanti Benemeriti, Partecipanti Ordinari, Partecipanti Sostenitori o Partecipanti Istituzionali anche le persone fisiche di nazionalità straniera e le persone giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni costituiti o aventi sede all'estero.

Art. 8.9: Assemblea di Partecipazione

L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce su richiesta del Consiglio di Amministrazione, valutate le esigenze espresse dai partecipanti. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice.

L'Assemblea si può tenere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nel relativo verbale:

a. che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- **b.** che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione:
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

Art. 9: Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Nuovi Fondatori, partecipanti Onorari, partecipanti Benemeriti, partecipanti Ordinari, Partecipanti Sostenitori e Partecipanti istituzionali per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali,

I Soci Fondatori, Soci Onorari, Soci Benemeriti, Soci Ordinari e Soci Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori, ovvero le persone designate ai sensi dell'articolo 8.1 del presente Statuto, non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Art. 10: Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Esecutivo di Gestione , se nominato
- l'Assemblea di Partecipazione
- Il Revisore dei Conti

Sono uffici della Fondazione, se nominati:

- il Segretario generale
- il Direttore Generale

Art. 11: Consiglio di Amministrazione

- Il Consiglio di Amministrazione é composto da tre a undici membri che verranno eletti dai soci fondatori promotori.
- La maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere composta da fondatori promotori.
- I membri del Consiglio restano in carica sino a dimissioni o a revoca da parte dei soggetti Fondatori Promotori.
- Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ente ed approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica ì risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- approvare il bilancio dì previsione e il bilancio consuntivo;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione; nonchè eventuali Vice Presidenti e/o un Presidente onorario;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare, ove opportuno, il Direttore Generale della Fondazione, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico:
- nominare, ove opportuno, i membri del Comitato Scientifico;
- nominare i membri del Comitato Esecutivo di Gestione, quando previsto;
- nominare il Revisore dei Conti;
- nominare Fondatori, Partecipanti Onorari, Benemeriti, Sostenitori, Ordinari ed Istituzionali;
- determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme del contributo a carico dei Fondatori Promotori, dei Fondatori, dei Partecipanti Istituzionali, dei Sostenitori e dei partecipanti ordinari e dei partecipanti benemeriti.
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- deliberare eventuali modifiche statutarie, con espressa esclusione di ogni modifica degli scopi, e nei limiti previsti dalla legge;
- deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, ferma restando la competenza dell'Autorità amministrative nelle relative decisioni;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.
- Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno una volta all'anno d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non con mezzi idonei all'informazione di tutti i membri.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri rappresentanti i Fondatori Promotori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salve le diverse maggioranze previste dal presente statuto.

Le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente e dei Vice Presidenti e l'approvazione delle modifiche statutarie sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori Promotori.

Le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'ente sono validamente adottate con il voto favorevole dei due terzi dei Fondatori Promotori.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso dì sua assenza od impedimento, da persona designata all'interno dello stesso Consiglio.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio.

Art. 12: Presidente della Fondazione e Presidente Onorario

- Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio d'Amministrazione al proprio interno.
- Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
- Il Presidente ha l'obbligo di convocare almeno una volta l'anno i Partecipanti e le altre componenti della Fondazione in riunione plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.
- In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti, da un Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.
- Il Presidente Onorario è scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione, senza alcun potere di rappresentanza legale dell'ente.

Art.13: Comitato Esecutivo di Gestione

II Comitato esecutivo di gestione è composto da tre membri, e precisamente: il Presidente della Fondazione e due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

I membri del Comitato Esecutivo di Gestione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

La veste di membro del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di membro del Comitato esecutivo di gestione.

Il Comitato esecutivo di gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare il Comitato Esecutivo di Gestione provvede a: predisporre i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le direttive del Presidente; predisporre il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione; predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi che non comportino incremento del patrimonio della Fondazione; individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione. Per una migliore efficacia nella gestione, il Comitato Esecutivo di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri, con propria deliberazione regolarmente depositata nei modi di legge.

Il Comitato Esecutivo di Gestione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri; il Comitato è convocato mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti i membri almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica certificata, al recapito fornito in precedenza dall'interessato.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in mancanza di formale convocazione il Comitato delibera validamente quando sono presenti tutti i propri membri.

Le riunioni del Comitato Esecutivo di Gestione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Articolo 14: Revisore dei conti

Il Revisore dei Conti é nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori legali. Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di gestione. Il Revisore dei Conti resta in carica per tre esercizi sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Articolo 15: Segretario Generale

Il Segretario Generale é nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura e la durata dell'incarico. Può essere scelto anche tra i non Fondatori. Il Segretario Ge-

nerale é il responsabile operativo dell'attività della Fondazione, su indirizzo del Consiglio d'Amministrazione e senza alcun potere di rappresentanza dell'ente. In particolare, il Segretario Generale:

- * provvede alla gestione amministrativa della Fondazione e alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- * dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente e dei Vice Presidenti.

Egli partecipa, senza diritto di voto, qualora non sia scelto tra i consiglieri, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16: Commissioni

Le Commissioni sono organi consultivi ed eventuali della Fondazione che possono essere nominate e sono composte da membri scelti dal Consiglio di Amministrazione, nel numero che verrà dallo stesso stabilito, tra le personalità distintesi nei campi di attività di cui agli articoli 2 e 3.

I componenti delle Commissioni durano in carica da uno a tre anni e possono essere riconfermati.

I componenti delle Commissioni possono essere sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo dell'incarico.

Le Commissioni hanno il compito di studiare, concepire, ossia coadiuvare, con funzione consultiva, le strategie e i programmi generali della Fondazione;

Tale organo può intervenire di propria iniziativa, ovvero su richiesta degli organi della Fondazione, formulando indirizzi consultivi e proposte per la definizione dell'attività di quest'ultima, su approvazione preventiva del Presidente.

Le Commissioni rendicontano il risultato dei loro lavori almeno due volte l'anno. Sono coordinate dal Presidente.

Art. 17 - Regolamenti interni

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, predisposti dal Segretario Generale - Direttore Generale e approvati dagli organi collegiali competenti, oltre che di un Codice Etico da far sottoscrivere alle Persone Giuridiche e/o Fisiche che vogliano partecipare alle iniziative promosse dalla Fondazione.

Regolamenti e Codice Etico non potranno derogare alle norme del presente Statuto.

Articolo 18: Scioglimento

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 cod. civ.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 cod. civ.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare lo scioglimento della Fondazione, con la maggioranza prevista dal precedente articolo 11, nominare un Collegio dei Liquidatori formato da tre Liquidatori e comunicare la nomina al Presidente del Tribunale competente per sede. La fase di liquidazione è regolata dalle norme di legge in materia.

Terminata la fase di liquidazione il patrimonio residuo verrà devoluto su indicazione del Consiglio di Amministrazione e ad opera dei Liquidatori, ad altre Fondazioni che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Articolo 19: In Memoria.

La Fondazione ricorda il Professor Ivan Dragoni, cui s'ispira come esempio culturale e umano, e a cui dedica periodicamente una borsa di studio o un premio a lui intitolato.

Art. 20: Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 21: Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.

All'originale firmato
Giorgio Antonio Arturo Donegani
Evelina Flachi
Cristiano Federico Sandels Navarro
Paolo Paganelli
Leonardi Francesco
Lucia Mazzali teste
Rainis Mara teste
Dott. Alberto Villa Notaio